

*di Vittorio Grevi*

## **L'abito «ordinario» del Lodo Alfano all'appuntamento della Consulta**

Martedì 6 ottobre la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla conformità alla Costituzione della legge ordinaria approvata nel luglio 2008, al termine di un rapidissimo iter parlamentare, e meglio nota come Lodo Alfano. Si tratta della legge che, prescrivendo in via generale ed automatica la sospensione dei processi penali per reati comuni nei confronti dei soggetti titolari delle quattro più elevate cariche dello Stato (presidente della Repubblica, presidenti delle Camere e presidente del Consiglio dei ministri) ha introdotto a vantaggio degli stessi un innegabile «regime differenziato» di fronte alla giustizia penale. Con la conseguenza di sollevare robusti dubbi di incostituzionalità, sui quali per l'appunto sono chiamati ad esprimersi i giudici di palazzo della Consulta.

Come si ricorderà, già nel gennaio 2004 una sentenza della Corte Costituzionale si era pronunciata in materia, con riferimento alla analoga previsione contenuta nel Lodo Schifani del 2003, pervenendo a dichiarare la illegittimità del meccanismo sospensivo ivi previsto rispetto ai processi penali contro i titolari delle più alte cariche dello Stato. Tale sentenza, però, aveva colpito soltanto alcuni aspetti settoriali della previsione dichiarata incostituzionale (ritenendo, per intanto, così «assorbito ogni altro profilo di illegittimità»), sulla base di specifici rilievi critici, ai quali per buona parte si è adeguata la disciplina oggi recepita nel Lodo Alfano. Il che, se da un lato aveva indotto il presidente Napolitano, in sede di «primo esame», a concedere disco verde a quest'ultima legge (in coerenza, del resto, con la linea seguita a suo tempo dal presidente Ciampi rispetto al Lodo Schifani), dall'altro non aveva tuttavia per nulla intaccato la principale obiezione che dal mondo dei giuristi, costituzionalisti e no, si solleva contro la medesima legge. A parte, infatti, la circostanza che non tutti i rilievi critici già formulati dalla Corte Costituzionale sono stati superati dalla nuova legge (resta in piedi, per esempio, il rilievo circa la «intrinseca irragionevolezza» dell'aver riservato la disciplina di privilegio ivi prevista ai soli «presidenti», e non anche agli altri componenti dei suddetti organi costituzionali), l'argomento di fondo contro la costituzionalità del Lodo Alfano riguarda lo stesso strumento legislativo impiegato per inserire nel sistema il meccanismo di sospensione dei processi di cui si discute.

Proprio perché si tratta di un meccanismo di natura generale ed automatica, che non implica alcuna valutazione della concreta realtà dei singoli processi, ma opera esclusivamente in funzione della «qualità» dei soggetti titolari di una certa carica — col risultato di preconstituire sul loro capo una sorta di immunità processuale temporanea — è chiaro che una tale deroga al principio di eguaglianza può configurarsi soltanto come prerogativa della carica ricoperta. E, come tale, avrebbe dovuto essere introdotta non con legge ordinaria, ma attraverso la particolare procedura prevista per le leggi costituzionali. Così già accade, del resto, nel nostro ordinamento, tutte le volte in cui si prevedono — per l'appunto, con legge costituzionale — regimi di trattamento processuale privilegiato, nei confronti dei titolari di alte cariche dello Stato (ad esempio il presidente del Consiglio e tutti i ministri), per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Con riguardo ai quali non è, comunque, prescritta la sospensione dei relativi processi. A maggior ragione, quindi, soltanto una legge costituzionale avrebbe potuto giustificare lo «scudo immunitario» introdotto dal Lodo Alfano, per di più con riferimento a processi per reati comuni cioè estranei all'esercizio di tali funzioni. Anche ad ammettere, infatti, che la previsione di un privilegio del genere possa trovare qualche fondamento nella esigenza di assicurare un «sereno svolgimento» delle funzioni istituzionali affidate ai soggetti in questione, quasi ne derivasse una sorta di «presunzione assoluta di legittimo impedimento» all'esercizio della difesa (ma perché, allora, solo nel caso dei processi per reati comuni?), è innegabile che, per questa via, si introduce una evidente deroga obiettiva al

«principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione». Un principio che si colloca «alle origini della formazione dello Stato di diritto», per derogare al quale occorre, quanto meno, una legge costituzionale. Mentre, come è risaputo, il Lodo Alfano è stato approvato nel giro di pochi giorni con una semplice legge ordinaria.